

Contatto sociale nel diritto penale

Al di là di un'assunzione formale della posizione di garanzia, la fonte dell'obbligo giuridico può radicarsi in molte situazioni della vita quotidiana in cui di fatto si realizza un contatto fra consociati in cui uno dei due assume per impegni contrattuali pregressi, di fatto ed anche spontaneamente un ruolo di garanzia rispetto all'altro.

Coloro i quali, chiamati dai cittadini al numero verde delle emergenze gas si presentarono come addetti al pronto intervento hanno assunto, anche solo per quel contatto sociale e per quella anche solo apparenza formale rispetto ai terzi, un obbligo di garanzia rispetto a quella data fonte di pericolo (la fuga di gas in atto) di un bene costituzionalmente garantito qual è la salute.

Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 25.03.2019, n. 12879

...omissis...

1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti, Psss e del coimputato sss con sentenza del 8/2/2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, emessa in data 15/7/2014, appellata dagli imputati, ha assolto ssss., revocando le statuizioni civili, a seguito della revoca della costituzione di parte civile, e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Il Tribunale di Busto Arsizio aveva condannato gli odierni ricorrenti e il Ve. (mentre il coimputato S.I. veniva assolto per non aver commesso il fatto alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno in quanto ritenuti responsabili dei seguenti reati:

- del reato p. e p. dagli artt. 40, 41, 113 e 589 c.p., commi 1 e 4, perchè, ciascuno con le condotte colpose (attive ed omissive) di seguito specificate, cagionavano il decesso di R.Assss Z.S. (ci. (ssssSSIS)) abitanti, rispettivamente, ai piani terra e primo dell'immobile sito al civico (sssss per "lesioni da ustione, lesioni fratturative multiple da asfissia meccanica da compressione del torace" (R.) e "asfissia meccanica acuta da compressione del torace" sssss conseguito alla violenta esplosione - alla quale seguiva il crollo dell'edificio - causata dalla fuga di gas (metano) fuoriuscita dalla rete interna di distribuzione sita nel cortile dell'abitazione afferente al contatore n. ssss di pertinenza dell'abitazione del R. (c.d. impianto interno a valle del contatore), con conseguente infiltrazione del metano - attraverso il passaggio nel pozzetto, scarico e sifone del lavello della cucina - all'interno dell'abitazione del R. nella quale, non appena il gas raggiungeva la concentrazione caratteristica, si verificava l'innesco della miscela esplosiva con conseguente deflagrazione, che si propagava alle strutture del piano superiore e, segnatamente:

P.ssss in qualità di delegato del Responsabile del Servizio di Pronto Intervento, presso la società "AGESP s.p.a. " (società appaltatrice di "PREALPI GAS s.r.l." quanto alla gestione del servizio di Distribuzione del gas e di Pronto Intervento per la città di (sssss

ss., in qualità di primo addetto Squadra Pronto Intervento reperibile, presso la società "ssss

(VEsss. in qualità di assistente reperibile della Squadra Pronto Intervento reperibile, presso la società "AsssP s.p.a."), con colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e, segnatamente, per non avere valutato correttamente la situazione ripetutamente segnalata dai cittadini abitanti nella (sssss fin

dalla tarda sera del (OssssssS), come "emergenza gas" applicando la corretta procedura di pronto intervento ai sensi della Delib. n. 168 del 2004 dell'A.E.ssss. che prevede che "il distributore nel caso di dispersione a valle del punto di riconsegna, al fine di garantire la pubblica incolumità, sospende la fornitura di gas fino a quando non sia stata eliminata la dispersione di gas" (art. 27, comma 1) e che definisce "emergenza" un "evento in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio di distribuzione e che provochi una o più delle seguenti condizioni: (...) c).. dispersione di gas con interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o più clienti finali () " (art. 26, comma 1), cosicché - in assenza dell'adozione delle necessarie misure - la situazione evolveva, alle ore (sssss) della mattina successiva, in quella di "incidente da gas".

In particolare:

sss recatisi intorno alle ssssss), in cui si percepiva chiaramente un intenso odore di gas che si propagava anche nei cortili delle abitazioni prospicienti, verificavano che all'interno del cortile di pertinenza del civico n. (ssss girava in modo "anomalo" (all'impazzata, a manetta) così da indicare necessariamente l'esistenza di una perdita di gas localizzata sul contatore stesso o a valle sull'impianto interno e, ciononostante, non riuscendo ad individuare il punto della perdita e quale fosse l'abitazione di pertinenza del contatore sopra indicato, pur essendo consapevoli della presenza di persone all'interno delle abitazioni del civico (sssss persistevano nell'effettuazione di fori di localizzazione (carotaggi) interessanti la rete esterna del gas sita sulla sede stradale (a monte del contatore), omettendo così di individuare quale fosse l'impianto sul quale si era verificata la perdita ai fini dell'effettuazione della prova di tenuta dell'impianto e, quantomeno, di chiudere e sigillare il dispositivo di sicurezza posto a monte del contatore al fine di bloccare l'afflusso del gas all'impianto interno;

P., contattato telefonicamente dal Vss la verifica dell'anomalo funzionamento del contatore n. (sssss che lo informava della situazione sopra descritta, delle misure fino a quel momento adottate nonché del mancato accertamento dell'origine dell'odore di gas, disponeva che i due tecnici si allontanassero dal luogo dell'intervento, ritenendo che lo stesso dovesse farsi rientrare in ipotesi di "falso allarme", omettendo così di attivare il "Responsabile della gestione delle emergenze" e rinviando al giorno successivo ulteriori accertamenti, in violazione pertanto di quanto previsto dalle Istruzioni di lavoro (sssss di Agesp in cui si prescrive che "riscontrata la presenza di gas, si procederà a verificare la presenza di dispersioni dall'impianto di utenza a valle del punto di riconsegna, dopo aver verificato che non siano presenti condizioni di rischio, o che il gas non provenga da una perdita del contatore, o da scarichi di acqua piovana, cunicoli, guaine di cavi elettrici (...) "(punto 7) e che "nel caso in cui la situazione possa configurarsi come emergenza gas, il personale della struttura operativa di pronto intervento informa il responsabile del pronto intervento o il suo delegato che, a sua volta, attiva il responsabile della gestione delle emergenze gas presidiando il luogo per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza. (...). Nel caso in cui il lavoro non sia terminato è compito del Responsabile Pronto Intervento attivarsi per il suo completamento (punto 5.3.) Con l'aggravante di avere cagionato la morte di più persone;

B) del reato pcccc c.p., comma 2 e art. 449 c.p. perchè, con le condotte colpose indipendenti descritte nel capo che precede, cagionavano l'esplosione, ed il conseguente crollo dovuti alla fuga di gas sopra descritta, dell'immobile costituito dalla palazzina di due piani di proprietà di R.A. e Z.B. (padre di Z.S.).

Fatti avvenuti in (cccc

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, P.cccc., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. - P.R.:

Dopo un'ampia ricostruzione della vicenda processuale, nella quale si riportando anche le risultanze delle deposizioni testimoniali, deduce:

a. ART. 606 C.P.P., COMMA 1, LETT. C) ED E), PER OMESSA VALUTAZIONE DI CONTROPROVE DICHIARATIVE E DECISIVE (MANCANZA), ASSUNTE NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE E NON VALUTATE, NONCHE' PER TRAVISAMENTO PARZIALE DEI RISULTATI DI PROVA (CONTRADDITTORIETA'), NONCHE', INFINE, PER MANCATA COERENZA DELLE CONCLUSIONI RISPETTO AI DATI PROBATORI PROCESSUALI RACCOLTI (ILLOGICITA').

Vengono riportate le considerazioni, contenute nella sentenza impugnata, in relazione alla deposizione di L.C., evidenziando la mancata considerazione di ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso teste in sede di controesame all'udienza del 19/12/13, allorquando, in sede di contestazione, gli venivano ricordate le dichiarazioni già rese nell'immediatezza dei fatti, il 3/12/2009 alla Polizia di Stato, Commissariato di (OMISSIS).

Lo stesso teste, in sede di controesame, smentiva quanto riportato nell'impugnata sentenza ossia di aver assistito alla telefonata tra il V. e il suo superiore.

Pertanto, la valutazione della Corte distrettuale che il " L. aveva sentito direttamente questa conversazione" si ridurrebbe ad una acritica e parziale valutazione delle prove dichiarative.

Ritiene il ricorrente che la corretta valutazione delle risultanze processuali avrebbe portato certamente alla conclusione dell'estraneità del P. dagli addebiti a lui mossi.

Sostanzialmente l'impugnato provvedimento avrebbe ommesso totalmente di valutare le prove contrarie.

Si rileva, ancora, che lo stesso coimputato cccccc nel corso del suo esame, aveva spiegato il motivo della telefonata all'assistente reperibile ed il contenuto della stessa.

Viene, quindi, riportato lo stralcio della deposizione del ccc

Viene evidenziato quanto esposto nell'atto di appello sull'effettivo contenuto della telefonata fatta dal V. al P. e sulla necessità di quest'ultimo di percepire l'esito dell'intervento effettuato dai colleghi, attraverso il racconto del V., collega esperto e competente, che riferiva l'effettuazione di tutte le necessarie verifiche e l'esito negativo delle rilevazioni effettuate.

Nulla, invece, si legge - ci si duole - nella sentenza della Corte territoriale circa tali doglianze, che non vengono accolte, evidentemente, ma prima ancora, non vengono valutate, non fosse altro che per ritenerle infondate.

Nulla avrebbe argomentato la Corte territoriale sul punto non solo non valutando parte delle prove dichiarative assunte nel giudizio, ma travisando le risultanze probatorie giungendo a conclusioni approssimative.

Si rileva la diversità delle mansioni del P. evidenziando la mancata considerazione, da parte dei giudici di appello, delle ulteriori deposizioni di G. e B., responsabili Agesp, pure riportate nell'atto di appello.

Il compito del responsabile del Servizio di Pronto Intervento a livello "organizzativo", era quello di "assistenza e supporto sotto il profilo della messa a disposizione di risorse tecnico-logistiche", delle quali restava il controllo e la piena autonomia nella gestione dell'intervento agli addetti della squadra.

Il ricorrente ritiene errata la conclusione della sentenza impugnata che pone P. a capo di un "coordinamento e di una direzione della squadra", circostanza smentita dal contenuto della telefonata, effettuata a fine intervento, mentre il solo V. raccoglieva direttamente le prime segnalazioni.

La Corte milanese avrebbe ommesso di valutare delle controprove dichiarative decisive e di dare ragione dei criteri adottati nella valutazione del materiale probatorio, giungendo ad un travisamento, quantomeno parziale, delle prove assunte.

Viene quindi richiamata la decisione di questa Corte n. 32619 del 23/7/2014 sull'obbligo motivazionale del giudicante.

b. ART. 606 C.P.P., COMMA 1, LETT. B) ED E), IN RELAZIONE ALL'ART. 125 C.P., COMMA 3, ART. 546 C.P.P., COMMA 1, LETT. E), PER CARENZA, CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE IMPUGNATA. Si lamenta la carenza di motivazione dell'impugnato provvedimento in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto, tranne che per la posizione di Ve.Gi., di riportarsi a quanto argomentato dal primo giudice, omettendo, così di vagliare i motivi di gravame e rendendo, di fatto, una pronuncia evocativa di quella del tribunale, viziata per mancanza di adeguata deliberazione.

La motivazione della sentenza d'appello viene definita solo apparente, perchè ricalcherebbe acriticamente quella di primo grado, limitandosi ad argomentazioni superficiali e insufficienti sui punti essenziali del gravame, giungendo così a conclusioni del tutto apodittiche.

Nel testo della sentenza non apparirebbe alcun riferimento preciso alle testimonianze rilevanti per la valutazione della condotta del P., nè ai motivi di appello sulle cause dell'esplosione in relazione al profilo del nesso causale.

Risulterebbero completamente ignorate tutte le censure mosse alla ricostruzione operata dal consulente del PM e riportata nel capo di imputazione.

Sui punti oggetto di specifiche censure del tutto illegittimo sarebbe il ricorso alla motivazione per relationem, che di fatto svilirebbe la funzione del doppio grado di giurisdizione, mancando nel caso di specie il rispetto del modello normativo di sentenza, previsto dall'art. 546 c.p.p. in correlazione con l'art. 192, comma 1.

Vengono richiamati diversi precedenti sul punto tra cui Sez. 4 n. 4557/1999 e Sez. 6 n. 53420/2014.

c. ART. 606 C.P.P., COMMA 1, LETT. B) ED E), IN RELAZIONE AGLI ARTT. 40 C.P. E SEGUENTI, ART. 589 C.P., COMMI 1 E 4, ART. 434 C.P., COMMA 2, ART. 449 C.P., PER INOSSERVANZA O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE O DI ALTRE NORME GIURIDICHE DI CUI SI DEVE TENER CONTO NELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE (INSUSSISTENZA DELL'ELEMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO) E PER MANCANZA, CONTRADDITTORIETA' O MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE, QUANDO IL VIZIO RISULTA DAL TESTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO O DA ALTRI ATTI DEL PROCESSO, SPECIFICAMENTE INDICATI NEI MOTIVI DI GRAVAME. Il ricorrente si duole che la Corte milanese avrebbe genericamente individuato un obbligo di impedire l'esplosione da parte del P. e V. sulla base delle loro mansioni e della posizione di fatto, attribuendo la provenienza della perdita di gas all'abitazione del R. sulla base di due circostanze meramente deduttive che non vi fossero perdite nelle altre abitazioni e che l'unico contatore devastato dall'evento è stato proprio quello del R..

In riferimento a tali circostanze, però, per quanto riguarda la prima, la stessa non sarebbe stata specificamente approfondita e la seconda sarebbe frutto di una lettura parziale degli accadimenti, e in tal modo non sarebbe possibile pervenire al necessario grado di certezza processuale per affermare la penale responsabilità del P..

Non vi sarebbe prova che il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'evento e non sarebbe stato compiuto il necessario accertamento della colpa in concreto.

Inoltre gli stessi consulenti del PM ammettevano che la ricostruzione era basata su mere ipotesi, deduzioni che non escludevano ipotesi alternative.

Si richiama lo stralcio della deposizione del CT ccccc sentito nell'udienza del 16/6/2014, evidenziando che lo stesso consulente ammetteva che la ricostruzione della dinamica dell'evento era solo una delle ipotesi possibili in mancanza dei necessari elementi per effettuare considerazioni dotate di pregio tecnico-scientifico.

Si evidenziano le difficoltà incontrate dai tecnici nel recuperare le parti di interesse a causa del montone di macerie e della montagna di tubi, già lamentata nell'atto di appello.

Nessuna considerazione vi sarebbe stata delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte e delle contraddizioni tra la ricostruzione effettuata dal CT del PM e quella dei periti del GIP, C. e Pi., del tutto differente.

L'affermazione dei giudici di appello che la fuoriuscita di gas "doveva comunque essere bloccata", qualunque ne fosse la provenienza sarebbe frutto di una valutazione ex post, priva del necessario giudizio controfattuale.

Non vi sarebbero, agli atti, dati tecnici certi comprovanti il livello di saturazione da gas nell'appartamento del ccccccc., in cui secondo la ricostruzione dei giudici di merito sarebbe avvenuta l'esplosione, e quindi ove tale livello al momento dell'intervento fosse stato già elevato, non vi sarebbe prova certa che l'intervento dei tecnici sul relativo contatore o nell'appartamento avrebbe comunque evitato il verificarsi dell'evento.

All'interno di tale quadro probatorio, estremamente importante sarebbe stata una severa verifica della sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento lesivo.

Uniforme è a tal proposito l'orientamento di questa Corte che fin dalla sentenza delle SSUU Franzese (n. 30328/2002), richiede, in tema di reato colposo omissivo improprio, l'accertamento del nesso causale in termini di certezza processuale, non essendo possibile dedurlo sulla base del coefficiente di probabilità logico-statistica, dovendo, invece, verificarsene la sussistenza con un giudizio con-trofattuale, condotto sulla base di una legge scientifica universale o statistica.

La Corte distrettuale avrebbe disatteso la doglianza specifica mossa con l'atto di appello e non avrebbe minimamente vagliato le ipotesi alternative offerte dai consulenti tecnici, omettendo assolutamente di considerare l'impossibilità di pervenire ad alcuna certezza scientifica sulla dinamica dei fatti.

Il P. ritiene che la corte di appello abbia dato per acquisita la dinamica dei fatti, non solo non dimostrata ma messa in discussione dagli stessi consulenti, fondando su di essa la pronuncia di colpevolezza, con una solo parziale valutazione di prove dichiarative attraverso un processo logico del tutto apodittico.

Sostanzialmente l'addebito di responsabilità appare effettuato unicamente a titolo di responsabilità oggettiva.

d. ART. 606 C.P.P., COMMA 1, LETT. E), IN RELAZIONE ALL'ART. 133 C.P. E ART. 62 BIS C.P., PER MANCANZA, CONTRADDITTORIETA' O MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE, AVUTO RIGUARDO ALL'ENTITA' DELLA PENA IRROGATA E ALLA MANCATA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE. Il ricorrente lamenta l'eccessiva dosimetria della pena irrogata ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, già evidenziati in sede di appello.

Nessun rilievo sarebbe stato dato all'incensuratezza e all'affidamento del P. nella situazione, così come rappresentatagli telefonicamente dal V., nonché nella diligenza e competenza degli addetti intervenuti sul punto, con ogni conseguenza sull'imprevedibilità dell'evento e sulla gradazione della colpa.

Si riportano le censure di appello evidenziando la contraddittorietà della sentenza di primo grado fondata anche sulla mancata sottoposizione ad esame del P. e del coimputato Ve., poi prosciolto da ogni accusa e la mancata differenziazione della pena tra i tre imputati, basata sulla sola gravità del fatto e della colpa senza tener conto dei criteri previsti dall'art. 133 c.p.p..

Nessun riscontro sarebbe stato fornito su tali doglianze dalla sentenza di appello che si appiattisce sulla pronuncia di primo grado limitandosi a richiamare la sola gravità del fatto.

La motivazione fornita risulterebbe meramente apparente non avendo svolto alcun concreto vaglio critico dei motivi di censura.

Si rileva la totale assenza della spiegazione logico-giuridica dei motivi per cui gli elementi di "significato positivo" presenti in favore dell'imputato, non sono stati minimamente presi in considerazione.

La pena irrogate, ben distante dal minimo edittale appare per il ricorrente sicuramente eccessiva.

Nessuna motivazione sarebbe stata fornita anche in tema di attenuanti generiche e nessuna considerazione ci sarebbe stata dell'integrale risarcimento del danno, intervenuto prima dell'udienza in corte di appello, tanto da determinare la revoca della costituzione anche dell'ultima parte civile.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio o con rinvio, per un completo riesame o, in ulteriore subordine, una rideterminazione della pena inflitta a P.R., ai minimi edittali, con i doppi benefici di legge.

- V.A.:

a. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost., ARTT. 495 e 190 c.p.p. Illogicità della motivazione.

Il ricorrente si duole della mancata ammissione di diversi testimoni ulteriori rispetto a quelli ammessi e di ulteriori consulenti allo scopo di dimostrare la patologia psichiatrica di cui soffriva la p.o. R.A. e la sua situazione nel giorno dell'esplosione, nonché di valutare la necessità di una perizia tossicologica sui visceri, tuttora conservati, del R. al fine di accertare se avesse inalato gas e se avesse assunto farmaci nelle ore antecedenti il disastro.

Tale istanza veniva rigettata dal tribunale con l'ordinanza del 13 ottobre 2013, che sarebbe poi stata ripresa dalla sentenza impugnata, per due motivi: il primo che il thema probandum è definito dall'ipotesi dell'accusa su cui grava l'onere probatorio; il secondo che la natura accidentale o dolosa della fuga di gas non avrebbe mutato la responsabilità degli addetti al servizio gas.

La stessa ordinanza riteneva inoltre non esservi spazio per una ricostruzione alternativa dei fatti e pur ammettendo le richieste istruttorie non si sarebbe mai potuta raggiungere la certezza che il R. avesse veramente intenzione di suicidarsi quella sera e avesse posto in essere atti idonei a tale scopo.

Il V. precisa di aver reiterato le richieste istruttorie, ai sensi degli artt. 507 e 495 c.p.p., comma 4, nell'udienza del 16 giugno 2014, allorquando produceva le cartelle cliniche del R., redatte dagli psichiatri del CPS di (OMISSIS), presso cui egli era in cura.

Ma anche tale istanza veniva rigettata.

Anche in sede di appello si avanzava specifico motivo di doglianza, che veniva.

Tale assunto, però, oltre rigettato richiamando per relationem la motivazione del Tribunale ed affermando, del tutto illogicamente che l'eventuale intento suicida non avrebbe avuto il minimo rilievo sulla responsabilità degli imputati ad essere illogico, sarebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e artt. 495 e 190 c.p.p. essendo, tra l'altro, fortemente lesivo del diritto di difesa.

L'accertamento del fatto doloso della p.o., infatti, non può essere considerato manifestamente irrilevante, in un contesto processuale come quello del caso che ci occupa, caratterizzato da ricostruzioni del fatto meramente congetturali e da conseguenze per l'imputato decisamente devastanti.

Il ricorrente rileva, poi, un grossolano errore commesso da entrambi i giudici di merito con l'affermazione secondo cui l'odore di gas non sarebbe mai cessato dalla sera del (OMISSIS) alla mattina del (OMISSIS) quando vi fu l'esplosione.

Dalla deposizione dei testi L. e T. sarebbe emerso il contrario.

Il primo teste affermava che l'odore del gas andava e veniva, poi la mattina era costante e il secondo teste, appartenente ai Vigili del Fuoco, affermava di non aver sentito alcun odore di gas.

Inoltre tutti i consulenti esaminati hanno affermato che il R. non poteva non aver avvertito l'odore di gas e che al momento dell'esplosione era seduto sulla poltrona e quindi presumibilmente sveglio.

L'illogicità della sentenza impugnata relativamente alla ricostruzione di un fatto decisivo come la temporanea cessazione dell'odore di gas, risultante da specifici atti processuali determinerebbe, a dire del ricorrente, la necessità che l'imputato possa accedere alla possibilità di introdurre nel giudizio le prove a suo discarico, che potrebbero condurre o alla sua assoluzione nel caso di dimostrata recisione del nesso di causalità o, quantomeno, alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5 e/o art. 62-bis c.p..

b. Violazione dell'art. 192 c.p.p.. Contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto.

Il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione ritenendola semplicistica e contrastante con le risultanze processuali.

Le sentenze impugnate riporterebbero un sillogismo fondato su quattro presupposti: la sera del (OMISSIS) vi era odore di gas per strada, il contatore n. (OMISSIS) apoditticamente attribuito al R. girava più veloce degli altri, la mattina seguente vi è stata un'esplosione, pertanto i tecnici avrebbero dovuto capire e interrompere l'erogazione del gas.

Tali affermazioni sarebbero, però, smentite o dalla stessa sentenza di primo grado o da altri atti.

Ad esempio, non corrisponderebbe al vero, la circostanza ritenuta dalla Corte territoriale che l'odore di gas era stato denunciato da svariati cittadini in quanto soltanto b. chiamò i tecnici. Non corrisponderebbe al vero che l'odore di gas per strada fosse fortissimo, altrimenti non sarebbe stato il solo b. a chiamare.

Ritiene il V. che in base alle considerazioni del consulente di parte civile, l'odore non costituiva nemmeno un vero campanello di allarme, non essendo neppure rilevabile dal naso elettronico, utilizzato per ore dai tecnici.

Diversi testi avevano dichiarato che l'odore non fosse costante, come già detto.

L'affermazione che il fatto che un contatore girasse maggiormente doveva far pensare a un malfunzionamento o ad una perdita, sarebbe illogica perché priva di riscontro scientifico, oltre a non dare conto del fatto che l'espressione "a manetta", utilizzata nelle sentenze di merito non consentirebbe di desumere il consumo effettivo del contatore, che comunque era in grado di erogare al massimo 6 mc/h di gas, e in inverno è usuale rinvenire un contatore che gira a pieno regime, ovvero a 6 mc/h, come affermato da testi e consulente.

Inoltre, continua il ricorrente, l'imputato non poteva sapere che cosa servisse il contatore n. (OMISSIS) e dove lo stesso era ubicato e, in quel momento, non si avvertiva odore di gas.

Il ricorrente continua ad evidenziare conclusioni della sentenza impugnata che ritiene errate ed illogiche al fine l'irrimediabile vizio motivazionale della stessa che nemmeno affronta numerose questioni poste in appello, tra cui l'omessa identificazione del contatore del R..

c. Violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p., comma 1, in ordine all'accertamento della sussistenza della situazione tipica. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto.

La sentenza impugnata avrebbe dato per scontato il verificarsi della "conclamata uscita di gas" e, quindi, l'insorgenza a carico dei tecnici del conseguenziale obbligo in capo di chiudere il contatore n. (OMISSIS).

Il ricorrente si duole della mancanza di un ragionamento logico per dar conto dei motivi per cui il V. fosse al di là di ogni ragionevole dubbio nelle condizioni di individuare la sussistenza della situazione

comportante l'obbligo di intervenire per impedire l'evento.

La decisione impugnata non avrebbe giustificato il superamento dei dubbi derivanti da diverse circostanze come la mancata rilevazione dell'odore di gas da parte del naso elettronico, tarato per individuare perdite umanamente insopportabili, l'odore di gas solo in strada e non nella corte e mai costante, la ferma opposizione del L. a far eseguire dei carotaggi, anche se per mero scrupolo, nella corte, tanto da dover chiamare i carabinieri per poterli operare, la mancata conoscenza del proprietario del contatore n. (OMISSIS), la cessazione dell'odore di gas, tanto che tutti rientravano nelle loro abitazioni.

d. Violazione dell'art. 40 c.p., comma 2. Contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine all'accertamento del nesso di causalità tra azione ed evento.

Il V. si duole della mancata applicazione del principio di equivalenza di cui all'art. 40 c.p., comma 2, secondo l'interpretazione a Sezioni Unite con la sentenza 10 luglio 2002, n. 30328, in quanto i giudici di merito avrebbero aprioristicamente escluso la valutazione dell'ipotesi alternativa eziologicamente legata all'evento, dell'azione volontaria, anche non necessariamente suicidaria, da parte del R., tanto da escludere, sempre aprioristicamente, l'ingresso di qualsiasi prova sul punto, tra cui l'esame delle consulenti che redassero la relazione psichiatrico fornese e l'autopsia psicologica.

Aggiunge il ricorrente che tale ipotesi alternativa, confortata dai dati clinici del R. e dalle condizioni in cui versava il (OMISSIS), recandosi ben due volte dallo psichiatra del CPS, spiegherebbe i motivi per cui i tecnici non rilevarono fughe di gas la sera del (OMISSIS), l'odore di gas era intermittente ed il R., nonostante fosse in grado di percepire l'odore di gas nel proprio appartamento, non chiamò i soccorsi, restando seduto sulla sua poltrona.

Non si è tenuto in nessun conto che l'odore di gas cominciò a sentirsi solo dopo che R. fece ritorno a casa, così come non si tennero in nessun conto, oltre alle già citate circostanze, le condizioni cliniche del R. che faceva uso di stupefacenti, soffriva di depressione, disturbi psichiatrici ed era afflitto da gravi problemi.

In realtà, conclude il ricorrente, dalle risultanze processuali sarebbe dovuta apparire più probabile proprio la tesi dell'atto volontario da parte del R., che implica l'impossibilità per i tecnici di rilevare i segni di un concreto rischio e la constatazione che la gasatura in fasi successive è di per sé idonea ad interrompere il nesso di causalità tra azione od omissione dell'imputato ed evento (alla diffusione di gas la sera, non tradottasi in emergenza e quindi correttamente classificata come falso allarme, era seguita una ulteriore, diversa ed indipendente diffusione la mattina, capace di trasformarsi in evento disastroso).

e. Violazione dell'art. 40 c.p., comma 2. Omessa, contraddittoria o illogica motivazione in ordine alla sussistenza della posizione di garanzia in capo al V..

Nessuna motivazione sarebbe stata fornita sulla sussistenza o meno della posizione di garanzia in capo al V., nonostante la specifica doglianza contenuta nell'atto di appello.

La decisione di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il V. rivestisse formalmente e legittimamente la posizione di garanzia rispetto al pericolo gas.

Il consulente del P.M., Co., - rileva il ricorrente - ha evidenziato che il D.Lgs. n. 164 del 2000 ha imposto inderogabilmente la scissione della posizione di venditore del gas e di distributore del gas, quindi dal (OMISSIS) la distribuzione del gas nella zona era affidata a Prealpi Gas s.r.l. subentrata ad Agesp S.p.A..

Soltanto il distributore, Prealpi Gas s.r.l., è responsabile del pronto intervento, così come risultante dall'art. 26 Testo integrato e dalle Linee Guida del CIG. Il punto 3.1 del CIG impone che "la nomina del responsabile del pronto intervento deve essere formalizzata in forma scritta dal distributore, che con esso mette a disposizione del responsabile le risorse umane, tecniche e logistiche necessarie alla struttura di pronto intervento e gli conferisce i poteri necessarie per gestirle".

Nel caso che ci occupa, la nomina del responsabile del pronto intervento, nella persona di G., è avvenuta non da parte di Prealpi Gas s.r.l., ma da parte di Agesp S.p.A., quindi da soggetto assolutamente privo di potere.

Il responsabile del pronto intervento, G., ha, secondo le Linee Guida CIG, integralmente delegato le proprie funzioni a P.R..

La "sub-delega", però, non è a firma di G., ovvero del responsabile del pronto intervento, anche se invalidamente nominato tale, ma del presidente di Agesp S.p.A., soggetto privo di qualsiasi potere sul punto.

Lo stesso è avvenuto per la nomina dei componenti della squadra di pronto intervento, di cui fa parte il V., dipendente di Agesp S.p.A..

Quindi, conclude il ricorrente, il responsabile del pronto intervento non era investito di alcun potere e il V., a sua volta, non era legittimamente ed effettivamente investito di alcuna posizione di garanzia rispetto al pronto intervento gas.

A nulla varrebbe il richiamo alla giurisprudenza che reputa idoneo all'assunzione della posizione di garanzia il contratto invalido o il contatto sociale o l'atto unilaterale, in quanto non si tratta di un contratto invalido, ma di attribuzione di un ruolo ad un soggetto da parte di soggetto totalmente privo di legittimazione e di potere alcuno, quindi di un negozio inidoneo radicalmente a produrre alcun effetto giuridico.

Nè può ritenersi applicabile il principio del contatto sociale o dell'assunzione unilaterale dell'obbligo di garanzia. Il primo, infatti, presuppone che l'agente ricopra davvero una posizione specifica e valida; il secondo, in quanto esso non si attaglia al caso di specie riguardando esclusivamente l'ipotesi di responsabilità per il temporaneo affidamento di minori e simili.

Quindi, se certamente, dal contatto sociale debba scaturire una civile responsabilità di Agesp S.p.A. e di Prealpi Gas s.r.l. per i danni arrecati agli utenti ed ai terzi, ciò non può sostenersi in relazione alla penale responsabilità dei singoli agenti illecitamente investiti della funzione da soggetti privi di qualsiasi potere.

f. Violazione degli artt. 133, 62-bis e 62 c.p., n. 6 e art. 62 c.p., n. 5. Omessa, contraddittoria o illogica motivazione sul punto.

Si lamenta l'errata determinazione della pena, in quanto la pena base di anni 3 di reclusione, aumentata, per la continuazione, di un ulteriore anno è stata illogicamente correlata alla pretesa sussistenza di colpa cosciente ed alla gravità del danno cagionato.

Il ravvisamento di un'ipotesi di colpa cosciente sarebbe fondato su basi esclusivamente congetturali e nemmeno indiziarie ex art. 192 c.p..

Nessuna motivazione vi sarebbe sull'omessa valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, dell'effettivo grado di colpa, dell'assenza di precedenti penali e della condotta contemporanea al reato.

Analoga doglianza viene mossa alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis c.p. negate dalla corte di appello senza motivazione e dal tribunale con una motivazione che viene definita oggettivamente sconcertante, ossia ritenendo il V. "apatito" e tacciando l'esercizio del suo diritto di difendersi addirittura come "estremo e maldestro".

Tale motivazione oltre ad essere illogica, violerebbe gli artt. 24 e 111 Cost., posti a garanzia del diritto di difesa.

Si evidenzia la correttezza del comportamento del V. e il mancato apprezzamento da parte dei giudici dell'avvenuto risarcimento del danno e quindi della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6.

Si lamenta ancora la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 5, dando per scontato il difetto del fatto doloso della p.o. pur avendo impedito all'imputato di provare in giudizio la circostanza.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. I proposti motivi sono inammissibili in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del

30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

2. In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

I ricorsi, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006).

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.

Non c'è, in altri termini, come di fatto richiesto nei ricorsi in esame, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46.

Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

I ricorrenti non possono, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.

Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.

3. La premessa di cui sopra serve a meglio comprendere come il travisamento della prova sia altro rispetto a quello che si indica nei presenti ricorsi.

Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.

In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova.

Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia ommesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.

In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omissa.

Il mezzo di prova che si assume travisato od ommesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.

Va evidenziato, peraltro, che i motivi di gravame di merito proposti dal P. (cfr. motivi di appello in atti a firma dell'Avv. Celiento del 21/10/2014 e dell'Avv. Caruso del 25/11/2014), diversamente da quanto avviene in questa sede in relazione alla testimonianza di L.C., non hanno mai messo in discussione che vi sia stata la telefonata tra il V. ed il suo superiore.

4. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che i ricorrenti rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.

I ricorrenti non contestano il travisamento di una specifica prova, ma sollecitano a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in questa sede di legittimità.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi riproposte, mettendo argomentatamente in luce il nucleo centrale della penale responsabilità degli imputati per gli accadimenti della notte tra il (OMISSIS), in tal modo confutando e respingendo molti degli argomenti di gravame prospettati dalle difese:

La responsabilità degli odierni ricorrenti è loro ascritta innanzitutto a titolo di colpa generica, in un reato omissivo improprio (cioè commissivo mediante omissione) in quanto, per imperizia, negligenza e imprudenza non tenevano i comportamenti loro richiesti dalle mansioni specificate nel rapporto contrattuale che li legava alla società AGESP spa (società appaltatrice di Prealpi Gas srl quanto alla gestione del servizio di distribuzione del gas e di pronto intervento per la città di (OMISSIS)), e loro richiesti anche dal ruolo di fatto che in quel momento ricoprivano nella vicenda che occupa (tali aspetti di responsabilità sono spiegati in modo approfondito e completo nella sentenza di primo grado alle pagine 24 e seguenti, cui i giudici del gravame del merito aderiscono per relationem).

In buona sostanza, a fronte di una sicura, evidentissima, incontestabile e massiccia perdita di gas gli imputati: 1. non erano in grado di trovarne il punto di fuoriuscita dalla condotta (imperizia); 2. non provvedevano a chiudere l'erogazione generale, o quantomeno il contatore n. (OMISSIS) del civ. (OMISSIS) (negligenza), che funzionava in modo certamente anomalo e differente da tutti gli altri contatori dei vari condomini esaminati; 3. e, con imprudenza drammatica ed estrema, ritenevano di poter rinviare ulteriori ricerche o provvedimenti (imprudenza) addirittura alla mattina successiva, permettendo così che avvenisse la devastante esplosione che faceva crollare la palazzina, da cui conseguiva l'uccisione di due persone.

Nelle sentenze di merito, inoltre, vengono evidenziati marcati aspetti di colpa specifica, ben specificati nel capo d'imputazione riportato in premessa, derivanti dall'inottemperanza ai doveri che facevano loro capo in base alle procedure di cui alla Delib. n. 168104 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (ente

predisposto al controllo e alla regolazione dei servizi di fornitura dell'energia, intesa come elettricità e gas naturale), alle specifiche dei loro contratti ed alle ulteriori norme in materia.

5. Arrivando al nucleo centrale di questo giudizio, la Corte territoriale osserva, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, che le loro specifiche mansioni e la posizione di fatto assunta in quei frangenti, obbligavano P. e V. a impedire l'esplosione.

A fronte di una conclamata uscita di gas, denunciata da svariati cittadini che si erano attivati per chiamare i tecnici dell'azienda, era loro obbligo assoluto fare fronte all'evidente gravissimo pericolo.

Il gas - ovviamente - non poteva che venire dalle tubature di distribuzione della Prealpi Gas e della AGESP, e poteva essere o a monte dei contatori, oppure a valle di uno di essi.

Le indagini strumentali e olfattive, e le carotature lungo (OMISSIS), parevano aver escluso una perdita a monte dei contatori; invece l'osservazione dei contatori stessi delle varie unità abitative, aveva portato a rilevare che il n. (OMISSIS) del civico "girava all'impazzata...girava a tutta manetta".

In ogni caso, rileva la sentenza impugnata, al di là delle espressioni (peraltro estremamente significative), quel contatore girava in maniera totalmente diversa da quelli delle altre abitazioni, con ciò indicando un'importante anomalia.

Anomalia che, unita al fortissimo odore di gas nei dintorni, non poteva non far pensare a un malfunzionamento e ad una perdita.

Da qui il rimprovero colposo ad operatori esperti del mestiere, quali P. e V., che non dovevano in alcun modo sottovalutare il gravissimo pericolo della costante e ininterrotta fuoriuscita di gas; e, seppure senza l'intervento delle forze dell'ordine, e senza necessità di sfondare la porta dell'abitazione, dovevano quantomeno chiudere il contatore n. (OMISSIS).

In breve l'odore del gas si sarebbe attenuato, confermando che la fuoriuscita era proprio da quel punto di fornitura.

Questo è l'elemento cardine a fondamento della penale responsabilità di P.R. e V.A..

I giudici di appello (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata) hanno argomentatamente dato conto di avere la certezza, oltre ogni e qualsiasi dubbio, che la perdita di gas provenisse dall'abitazione del povero R.A., per i seguenti incontrastati motivi: 1. Tutte le famiglie delle persone che abitavano nei condomini insistenti sull'area invasa dall'odore di gas, non avevano all'interno della propria abitazione, alcuna perdita. Nessun testimone ne ha fatto menzione. 2. Dopo l'esplosione, avvenuta incontestabilmente nel condominio del civ. n. (OMISSIS), e in particolare nell'appartamento del R. (CT concordi, sulla base della direzione della proiezione di sassi e calcinacci in ragione dell'esplosione), l'unico contatore devastato dall'evento, è stato proprio quello afferente al R..

I giudici di appello hanno anche affrontato il tema, oggi riproposto, di quelle che definiscono "l'ipotesi, la congettura, la supposizione della difesa del V. (inizialmente anche della difesa del P., poi lealmente dismessa in sede di impugnazione) dell'intento suicidario del R."

Sul punto viene ricordato che la difesa del V. spendeva molte energie sia in primo grado che in sede di impugnazione - argomento che viene nuovamente speso in questa sede - per dimostrare l'erroneità delle ordinanze del giudice di primo grado, che non avevano dato ingresso alle richieste di esame di alcuni testimoni, di alcuni consulenti tecnici, e addirittura di perizia tossicologica sui visceri del defunto R., al fine di comprovare la propria tesi, secondo la quale fu proprio il perseguimento del suicidio della vittima, a cagionare l'evento.

Ebbene, il percorso motivazionale seguito dalla Corte milanese per ribadire che le ordinanze e la decisione del giudice di prime cure sul punto sono corrette appare privo di aporie logiche e corretto in punto di diritto.

Rileva, infatti, la Corte milanese che la ipotesi, l'intento suicidario della vittima non solo non poteva essere dimostrato in modo certo, dato che trattavasi di un'eventuale intenzione sepolta nell'animo della vittima, ma soprattutto non ha il benchè minimo rilievo in ordine alla penale responsabilità degli imputati, in quanto che la fuoriuscita di gas derivasse dalla rottura di qualche tubo di adduzione, del contatore o di un elettrodomestico, oppure da un'attività scellerata del R., doveva comunque essere bloccata.

Non va trascurato, peraltro, che il giudice di primo grado aveva confutato nel merito la tesi del suicidio (cfr. pag. 13 della sentenza del GM di Busto Arsizio) evidenziandone l'inconsistenza, in quanto alle ore (OMISSIS), quando cioè il figlio di L. sentì un forte odore di gas, segnale inequivocabile che la perdita di

gas era già in atto, R.A. si trovava ancora a casa del padre, ovvero si stava recando dall'amico A. dove si sarebbe trattenuto fino a poco prima della mezzanotte.

6. Va peraltro evidenziato che la sentenza di primo grado è estremamente analitica ed argomentata e che alla stessa, già in sede di gravame del merito, gli odierni ricorrenti avevano contrapposto critiche alquanto generiche.

Come tutti comprendono, evidenzia la Corte territoriale, la fuoriuscita di gas non modificava la propria drammatica pericolosità di esplosione, nel caso fosse di origine fortuita o di origine volontaria. Tale fuoriuscita poteva e doveva essere intercettata dai tecnici specializzati intervenuti sul posto, coordinati e diretti dal Responsabile del Pronto Intervento P.R..

Oppure l'erogazione del gas doveva essere interrotta.

E questo è l'ulteriore fondamento della responsabilità degli odierni ricorrenti.

La Corte territoriale ha già argomentatamente confutato la tesi difensiva del P., anche questa riproposta tout court, che lo vorrebbe con una funzione prettamente di assistenza e supporto alla squadra operativa, sul rilievo che non è quanto emerso dalla istruttoria dibattimentale e dalla platea delle prove raccolte: egli era un superiore gerarchico, a cui V. si era rivolto proprio per una decisione finale. E comunque, la notte del (OMISSIS) fu compartecipe alla decisione di abbandonare (OMISSIS) senza in alcun modo avere risolto la notevole fuga di gas, sentita, riscontrata e lamentata da tutti gli abitanti della via, e quindi in alcun modo qualificabile come "di poco conto" e, conseguentemente, "di poco pericolo".

Per i giudici del gravame del merito non è condivisibile l'osservazione secondo la quale le squadre del pronto intervento avevano piena autonomia nella gestione della situazione.

Tale autonomia sussisteva ovviamente nell'area delle operazioni, ma doveva comunque far capo al responsabile P. (ove anche la sua qualifica ha significato identificativo specifico della posizione di garanzia). Tanto è vero che V. lo chiamò proprio per avere da lui una indicazione sul da farsi.

Il fatto che al civico n. (OMISSIS) non si sentisse odore di gas non significa che non ci fosse alcuna perdita, contraddetta dal funzionamento molto preoccupante del contatore n. (OMISSIS). Come ben spiegato nelle perizie in atti, il manto cementizio dell'area cortilizia aveva funto da copertura impermeabile. Di talché il gas aveva trovato altre vie di fuoriuscita.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perchè trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

7. In questa sede, come già fatto in appello, i ricorrenti contestano la sussistenza di una posizione di garanzia rispetto all'evento ribadendo che il consulente del P.M., Co., ha evidenziato che il D.Lgs. n. 164 del 2000 ha imposto inderogabilmente la scissione della posizione di venditore del gas e di distributore del gas, quindi dal (OMISSIS) la distribuzione del gas nella zona era affidata a Prealpi Gas s.r.l. subentrata ad Agesp S.p.A..

Soltanto il distributore, Prealpi Gas s.r.l. - è la tesi proposta - sarebbe responsabile del pronto intervento, così come risultante dall'art. 26 Testo integrato e dalle Linee Guida del CIG. A fronte di tale tesi viene spontaneo da chiedersi il perchè l'AGESP s.p.a. avesse ancora un servizio di pronto intervento. E cosa ci facesse allora la sua squadra a (OMISSIS) di (OMISSIS) quella notte.

Ebbene, già il giudice di primo grado, aveva fornito una risposta a tali quesiti.

Il GM, nella sua articolata pronuncia, aveva spiegato, infatti, che per la città di (OMISSIS) il servizio di distribuzione del gas naturale è affidato - e ciò a far data dal (OMISSIS) - a Prealpi Gas srl, che subentrò ad Agesp nel contratto di servizio con cui era alla stessa affidata dal Comune tale attività, ma contestualmente Prealpi attribuì ad Agesp il compito e la responsabilità di provvedere alla gestione del servizio di distribuzione gas, nel rispetto del contratto di gestione.

Correlativamente Agesp si impegnò nei confronti di Prealpi Gas ad assumere qualsivoglia responsabilità connessa alla gestione del Servizio sia nei confronti del Comune che nei confronti dei terzi, mentre il soggetto affidatario del servizio rimaneva, nei confronti dei terzi e del Comune, Prealpi Gas.

Sostanzialmente ex art. 26 Testo Integrato, nonché dalle linee guida del CIG, il soggetto che ha in capo gli obblighi relativi al servizio di Pronto Intervento è il distributore, cioè Prealpi Gas; mentre la struttura del Pronto Intervento può essere appaltata, la responsabilità non può essere appaltata e rimane in capo

al distributore.

Nel caso di specie, però - spiega ancora la sentenza di primo grado - chi ha organizzato il servizio di pronto intervento era Agesp spa e non Prealpi Gas. E in ogni caso, al di là delle perplessità fatte proprie dal consulente per tale modus procedendi, che ha di fatto mantenuto in capo ad Agesp spa tutti i ruoli e le funzioni, ante (OMISSIS), al di là del formale conferimento del servizio di distribuzione a Prealpi gas, Agesp si era dotata nella gestione del servizio della Procedura (OMISSIS) Gestione Pronto intervento e di un servizio di Pronto Intervento.

In realtà, a ben guardare - continua il provvedimento di primo grado - Agesp era tenuta a dotarsi di tale struttura, poichè contrattualmente si era impegnata con Prealpi gas ad assumere qualsivoglia responsabilità connessa alla gestione del servizio di distribuzione gas nei confronti dei terzi ed è evidente che il servizio di Pronto Intervento è uno strumento imprescindibile per gestire il servizio nei confronti dei terzi.

La logica conclusione cui era pervenuto il GM di (OMISSIS), con la quale in concreto non si sono poi confrontate le successive impugnazioni, è stata che il conferimento di tale servizio ad Agesp potesse rientrare nel rispetto di uno schema contrattuale.

Era stato in ogni caso rilevato sin dal primo grado come la carica di responsabile del Pronto Intervento oltre l'orario lavorativo o in caso di assenza a P.R. fosse stata conferita non solo da Agesp spa ma anche da Prealpi Gas srl cioè dal distributore, con comunicazione del (OMISSIS).

La nomina del P. pertanto è stata ritenuta perfettamente legittima, così come l'investitura del medesimo quale responsabile del pronto intervento assolutamente valida perchè proveniente anche dal distributore Prealpi Gas srl, soggetto sicuramente responsabile del servizio di Pronto Intervento.

Per contro, contrattualmente il servizio era dato in appalto ad Agesp i cui dipendenti svolgevano tale attività nelle rispettive qualità di Primo Addetto V. e Secondo Addetto Ve..

In ordine al responsabile del Pronto Intervento la sentenza di primo grado evidenziava anche che le linee guida del CIG al punto 3) stabiliscono che la nomina del responsabile del Pronto Intervento deve essere formalizzata in forma scritta dal distributore; e che il responsabile può delegare parte dei propri compiti ad altre persone che fanno parte della struttura del pronto intervento.

8. Dunque, sin dal primo grado, i giudici di merito hanno confutato argomentatamente e logicamente la tesi dell'assenza sotto il profilo formale di una posizione di garanzia degli odierni ricorrenti rispetto alla fonte di pericolo costituita dalla gestione della distribuzione del gas.

Coerentemente e correttamente, però, i giudici lombardi hanno evidenziato l'ininfluenza del dato normativo e di quello contrattuale a fronte dell'acclarata circostanza che i tecnici dell'Agesp avessero in ogni caso preso in carico la gestione dell'emergenza.

Viene ricordato, quanto alla fonte dell'obbligo di vigilanza e di controllo, che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha elaborato varie forme di obbligazione, sia su base consensuale, sia derivanti da un'iniziativa unilaterale.

Quanto alla prima fonte, essa è data non solo dai contratti tipici ma anche tutti gli atti negoziali atipici, nei quali l'assunzione del ruolo di garante si fonda su base consensuale. Ne discende, perciò, la possibilità di individuare la fonte legale dell'obbligo di garanzia in molte situazioni della vita ordinaria.

Un consolidata indirizzo giurisprudenziale civilistico - evidenziava correttamente il giudice di primo grado - ha individuato obbligazioni di natura contrattuale, non fondate sul contratto, bensì sul "contatto sociale" fonte di un'obbligazione di garanzia.

Secondo tale indirizzo, le obbligazioni possono sorgere da rapporti contrattuali di fatto, in quei casi in cui taluni soggetti entrano tra loro in contatto. Benchè questo "contatto" non riproduca le note ipotesi negoziali, pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. In questi casi non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, ma si rinviene una responsabilità di tipo contrattuale, per non avere il soggetto fatto ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vincolo. Siffatta fonte della posizione di garanzia è stata individuata con riguardo a tutte quelle professioni che abbiano ad oggetto beni costituzionalmente protetti, come avviene per la professione medica, che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost..

Rispetto all'operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando

nella sua professionalità, ma giustappunto quel fare nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento.

Altra fonte dell'obbligo di garanzia è quella dell'assunzione volontaria ed unilaterale dei compiti di tutela, al di fuori di un preesistente obbligo giuridico, fondato sul presupposto dell'assunzione di fatto dell'onere, della presa in carico del bene che ne accresce le possibilità di salvezza.

Tale ambito ricorre in presenza di un'iniziativa spontanea nell'assunzione dei compiti di tutela, come nei casi dei vicini di casa che, in assenza dei genitori, si prendono cura del bambino; dei volontari di pronto soccorso che, avvertiti, soccorrono il ferito in stato d'incoscienza; si tratta di obbligazione giuridica connessa all'assunzione unilaterale del ruolo di garante.

Ampia è la giurisprudenza di questa Corte di legittimità su tali posizioni di garanzia che nascono dal contatto sociale e quindi dalla presa in carico volontaria del bene giuridico protetto.

Ed altrettanto ampia è la casistica:

- Sez. 4, n. 25527 del 22/5/2007, Conzatti, Rv. 236852 ha ritenuto la responsabilità per omicidio colposo in capo ad un soggetto che, assunto l'incarico di controllare il rientro notturno di alcuni slittini in un rifugio di montagna, seguendoli con una motoslitta, ma aveva trascurato di seguirne uno, che aveva imboccato, a causa della neve ghiacciata e della ripidità della pista, un percorso errato, andandosi così a schiantare contro un albero.

- Sez. 4, n. 50606 del 5/4/2013, Manca, Rv. 258126 ha ritenuto configurabile il delitto di lesioni colpose a carico di un soggetto che non si era opposto alla presenza dei figli del suo vicino di casa nel cortile antistante la propria abitazione, considerando che in tal modo fosse sorta una posizione di garanzia sui minori, attraverso l'implicita assunzione di un obbligo di sorveglianza sugli stessi;

- Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015 dep. il 2016, Bearzi ed altro, Rv. 265797, in relazione al crollo di un edificio scolastico a seguito di evento sismico, ha ritenuto la sussistenza in capo al dirigente del settore edilizia della Provincia di un obbligo di collaborare alla valutazione e gestione del rischio sismico connesso alla fragilità dell'edificio, avendo egli assunto, una posizione di garanzia anche in fatto, a seguito delle ripetute ispezioni svolte nei giorni antecedenti al sinistro.

- Sez. 4, n. 34975 del 29/01/2016, Biz, Rv. 267539, in tema di incidente aereo, ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'imputato, a titolo di omicidio colposo, per aver consentito alla persona offesa - con la quale egli era salito a bordo di un deltaplano biposto, artigianalmente costruito, di cui erano comproprietari - di assumere il comando del velivolo, non potendosi ravvisare in capo allo stesso una posizione di garanzia rispetto all'altro occupante, nei confronti del quale egli, pur essendo più esperto, si trovava in una posizione sostanzialmente paritetica, non essendo istruttore di volo né proprietario esclusivo del mezzo ed essendosi, di contro, la vittima volontariamente auto esposta al pericolo, ponendosi alla guida in assenza di doppi comandi.

- Sez. 4, n. 48793 del 11/10/2016, Petrillo ed altri, Rv. 268216, che ancora una volta ha delineato il confine della responsabilità nel fatto che l'agente assuma in concreto la gestione dei rischi connessi all'attività assunta, ha precisato che la stessa non può estendersi oltre la sua sfera di governo degli stessi, per cui ha escluso la responsabilità degli imputati per omicidio colposo in relazione al decesso di un giovane per annegamento in una piscina che, sebbene ubicata in adiacenza alla struttura ricreativa dagli stessi gestita, era separata ed autonoma nonché gestita da altri soggetti, e dunque non rientrante nella loro sfera di controllo).

Alla luce di questo consolidato orientamento giurisprudenziale - che va qui ribadito - appare comunque evidente che, al di là di un'assunzione formale della posizione di garanzia (che in ogni caso esisteva), la fonte dell'obbligo giuridico può radicarsi in molte situazioni della vita quotidiana in cui di fatto si realizza un contatto fra consociati in cui uno dei due assume per impegni contrattuali pregressi, di fatto ed anche spontaneamente un ruolo di garanzia rispetto all'altro.

Ed è certamente il caso di specie, in cui - al di là delle investitura formale - è evidente che, coloro i quali, chiamati dai cittadini al numero verde delle emergenze gas si presentarono come addetti al pronto intervento hanno assunto, anche solo per quel contatto sociale e per quella anche solo apparenza formale rispetto ai terzi, un obbligo di garanzia rispetto a quella

data fonte di pericolo (la fuga di gas in atto) di un bene costituzionalmente garantito qual è la salute.

9. Manifestamente infondati sono anche i motivi proposti in relazione alla dosimetria della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Con riferimento alla scelta e alla dosimetria della pena, la Corte milanese ha dato atto di condividere, richiamare e fare proprie le motivazioni della sentenza di primo grado, data la incredibile gravità dei fatti, capaci di cagionare una strage, e comunque forieri della morte di due persone, tra cui una giovane ragazza. E anche per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, ricordato che le stesse vanno riconosciute a fronte di comportamenti particolarmente meritori degli imputati, ha ritenuto che questi ultimi nel caso in esame non si potessero ravvisare.

Il sopra ricordato richiamo alla gravità dei fatti (cui peraltro, in uno con il grado della colpa aveva fatto riferimento anche il tribunale) ed alla mancanza di elementi positivi cui ancorare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche rende pienamente motivata la quantificazione della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per rendere influenti le circostanze indicate dal giudice di primo grado legate al comportamento tenuto dagli imputati dopo i fatti e le considerazioni in larga parte extra giuridiche legate all'aspetto umano della vicenda che ci occupa.

Il provvedimento impugnato appare, dunque, collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valutazione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purchè operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351).

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificare la concessione va ribadito che sarebbe stato assolutamente sufficiente che il giudice si fosse limitato a dar conto, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.

E in ogni caso è pacifico il dictum di questa Corte secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così sez. 2, n. 3609 del 18.1.2011, Sermone ed altri, rv. 249163; conf., ex plurimis, sez. 6, n. 7707 del 4.12.2003 dep. il 23.2.2004, Anaclerio ed altri, rv. 229768).

In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificare sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882).

Va rilevato, infine, che, diversamente da quanto opina il ricorrente V., non vi è stata nel caso che ci occupa alcuna valutazione in senso tecnico di colpa con previsione, che, se fosse stata operata, avrebbe dovuto portare alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3.

Il giudice di primo grado ne ha parlato per valutare i fatti ai fini della dosimetria della pena, rilevando come dal tenore della conversazione registrata emerge che i due imputati sul posto avevano chiara la situazione e avevano correttamente individuato il problema, cioè il contatore n. (OMISSIS) che girava in maniera anomala, e avevano anche agito in conseguenza. E ha aggiunto poi che, incomprensibilmente, a seguito della telefonata al responsabile P., avevano deciso, di interrompere l'intervento, lasciando intendere che si erano rappresentati il problema e la possibilità del verificarsi dell'evento, ma avevano poi evidentemente superato tale dubbio ritenendo che l'evento non si sarebbe verificato.

10. Conclusivamente, va anche evidenziato che non può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione del reato sub b, maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (così Sez. Un. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463).

11. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019